

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1390 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015****recante duecentotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Tra il 22 maggio 2015 e il 15 giugno 2015, mediante quattro decisioni adottate rispettivamente il 22 maggio 2015, il 15 giugno 2015, il 26 giugno 2015 e il 10 luglio 2015, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare sei voci dell'elenco delle persone fisiche e cinque entità dell'elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 6 agosto 2015 il Comitato per le sanzioni ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco corrispondente.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

